



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 100/21

Lussemburgo, 10 giugno 2021

Sentenze nella causa C-609/19 e nelle
cause riunite da C-776/19 a C-782/19,
BNP Paribas Personal Finance

Stampa e Informazione

Un consumatore che ha sottoscritto un contratto di mutuo espresso in valuta estera e che ignora il carattere abusivo di una clausola inserita nel contratto di mutuo non può essere soggetto ad alcun termine di prescrizione per la restituzione degli importi pagati sulla base di tale clausola

L'informazione fornita dal mutuante al consumatore sull'esistenza del rischio di cambio non soddisfa il requisito di trasparenza se è basata sull'ipotesi che la parità fra la moneta di conto e la moneta di pagamento resterà stabile nel corso di tutta la durata del contratto

Nel 2008 e nel 2009, alcuni consumatori hanno sottoscritto presso la banca BNP Paribas Personal Finance dei contratti di mutuo ipotecario espresso in franchi svizzeri (CHF) e rimborsabile in euro per finanziare l'acquisto di beni immobili o di quote di società immobiliari. A causa delle caratteristiche di tali mutui, la loro sottoscrizione comportava un rischio di cambio collegato alle fluttuazioni del corso dell'euro rispetto a quello del CHF. Sebbene la sussistenza di detto rischio non fosse menzionata in modo espresso nei contratti di mutuo, ne derivava nondimeno indirettamente che simile rischio vi era inerente e gravava sul consumatore.

In seguito a difficoltà che i consumatori hanno riscontrato per pagare le rate mensili, sono stati avviati procedimenti giudiziari dinanzi, rispettivamente, al tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (Giudice civile monocratico di primo grado di Lagny-sur-Marne, Francia) e al tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia). Tali giudici sono stati chiamati ad esaminare se le clausole dei contratti di mutuo summenzionati, che avevano esposto i consumatori ad un rischio di cambio senza un limite massimo, dovessero, alla luce della direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori¹, essere considerate come abusive e, per tale motivo, come non vincolanti per i mutuatari. In siffatto contesto il tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne e il tribunal de grande instance de Paris hanno sottoposto alla Corte di giustizia una serie di questioni sull'interpretazione della direttiva.

Con le sue sentenze odierne, in primo luogo, la Corte ricorda che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato con un consumatore non vincolano quest'ultimo e devono essere considerate come se non fossero mai esistite, cosicché non possono avere effetti sulla sua situazione di diritto e di fatto. Di conseguenza, la Corte considera che **una domanda proposta dal consumatore ai fini dell'accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto del genere non può essere sottoposta a un qualsivoglia termine di prescrizione.**

Ciò posto, la Corte pone in evidenza che la direttiva non osta ad una disciplina nazionale che assoggetta a un termine di prescrizione l'azione volta a far valere gli effetti restitutori di tale dichiarazione. Tuttavia, la Corte rileva che **un termine di prescrizione per la restituzione di importi versati sulla base di una clausola abusiva che rischia di essere scaduto ancor prima che il consumatore possa essere a conoscenza della natura abusiva di detta clausola non può in alcun caso essere compatibile con la direttiva.**

¹ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

In secondo luogo, la Corte osserva che spetta ai giudici del rinvio valutare se le clausole controverse stabiliscano un elemento essenziale che caratterizza i contratti di mutuo in discussione e che costituisce l'oggetto principale di questi ultimi. In un'ipotesi del genere, infatti, la direttiva consente di esaminare il loro carattere abusivo unicamente nel caso in cui le stesse non siano state formulate in maniera chiara e comprensibile.

In terzo luogo, la Corte rileva che **non soddisfa il requisito di trasparenza la comunicazione, al momento della conclusione del contratto, da parte del professionista al consumatore, di informazioni, anche numerose, se queste ultime sono fondate sull'ipotesi che la parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento rimarrà stabile per tutta la durata del contratto.** Ciò vale in particolare quando il consumatore non è stato avvertito dal professionista del contesto economico che può avere ripercussioni sulle variazioni dei tassi di cambio.

In quarto luogo, alla luce delle conoscenze del professionista vertenti sul contesto economico prevedibile che può avere ripercussioni sulle variazioni dei tassi di cambio, dei mezzi superiori di suddetto professionista per anticipare il rischio di cambio nonché del rischio significativo relativo alle variazioni dei tassi di cambio che le clausole controverse fanno gravare sul consumatore, la Corte considera che **clausole del genere possono dar luogo ad un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto di mutuo a danno del consumatore.** In effetti, nella misura in cui il professionista non ha rispettato il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, **tali clausole sembrano far gravare su detto consumatore un rischio sproporzionato in relazione alle prestazioni e all'importo del prestito ricevuti,** giacché la loro applicazione ha la conseguenza che questi debba sopportare il costo dell'andamento dei tassi di cambio a termine.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle sentenze ([C-609/19](#) e [C-776/19](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106